

Gli istituti del crimine di aggressione e del crimine di guerra nel diritto internazionale.

di **Alessandro Continiello**

Sommario. 1. Premessa. - 2. Diritto bellico e violazioni. - 3. Responsabilità penale individuale e dello Stato aggressore. - 4. Conclusioni.

1. Premessa.

Si anticipa, per chi avrà tempo e interesse di leggere il presente articolo, che non trattasi di un'analisi di natura geopolitica né storica sulle ragioni *pro et contra* delle "operazioni militari", come dai *media* russi definite, all'interno del territorio ucraino; e neppure di un approfondimento sul diritto processuale internazionale, bensì ci si limiterà ad anatomizzare quanto statuito in merito al diritto penale (sostanziale) internazionale, che, come branca del diritto internazionale pubblico, si occupa della definizione e della sanzione dei crimini internazionali - sulla nozione di crimine di aggressione e crimine di guerra (*delicta iuris gentium*)¹. È naturale, tuttavia, che le presenti considerazioni prendano inevitabilmente spunto da quanto stia accadendo, unicamente per evidenziare che esiste - e pacificamente riconosciuto - un diritto internazionale che prevede delle specifiche fattispecie di condotta, con un conseguente riverbero processuale (internazionale) e sanzionatorio dinanzi un tribunale *ad hoc* (*rectius*: permanente), per chi le commette e ne sia ritenuto responsabile: violazioni punibili a norma delle leggi e dei trattati internazionali relative al cosiddetto diritto bellico, perpetrate da parte di una o più persone militari o civili.

È bene ricordare che fu solo al termine della Seconda guerra mondiale che incominciò l'emersione di beni giuridici propri della comunità internazionale di interessi che superano i confini di un singolo ordinamento statale. La comunità internazionale sentì, infatti, l'esigenza di punire i responsabili di gravi crimini commessi durante la guerra: e, per la prima volta, si parlò concretamente di crimini internazionali e di responsabilità degli individui². L'occasione fu offerta, *in primis*, con il noto processo di Norimberga, istituito con la finalità di giudicare e condannare i criminali nazisti. Tre erano le figure

¹ Con un parallelismo, nel nostro ordinamento si veda l'articolo 7 del Codice penale e il superamento del noto principio di territorialità con quello di universalità.

² Vedasi la protezione degli esseri umani in caso di conflitti armati: il diritto internazionale umanitario stabilisce regole in caso di conflitto armato e in particolare per proteggere i civili, i feriti e i prigionieri di guerra.

di crimini internazionali previste dagli Statuti del Tribunale Militare Internazionale (TMI) di Norimberga e di Tokyo³: i crimini di guerra, i crimini contro la pace, e i crimini contro l'umanità (c.d. *elements of crimes*). Nello specifico, il termine "**crimine contro l'umanità**", viene per la prima volta evocato in occasione del massacro degli armeni, ma verrà definito con precisione, all'interno del diritto internazionale, solo in occasione del processo di Norimberga. Negli stessi anni verrà introdotto l'uso del termine **genocidio**⁴, coniato dall'ebreo polacco Raphael Lemkin, che verrà poi recepito dagli organismi internazionali. Tal crimine, definito come la "sistematica distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso", verrà codificato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio* del 1948.

A cinquant'anni dallo svolgimento di quei processi, si è insistentemente tornati a parlare di crimini internazionali, in relazione ai gravi avvenimenti vetrificatisi nella ex Jugoslavia e nel Ruanda. Anche in questo caso la comunità internazionale avvertì la necessità di non lasciare impuniti i responsabili dei gravi crimini commessi: a questo fine, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU istituì due Tribunali penali internazionali. Un notevole passo in avanti si è, poi, avuto con la Conferenza dei Plenipotenziari, tenutasi a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, che si è conclusa con l'approvazione dello Statuto che decreta la costituzione della Corte Penale Internazionale (permanente).⁵ La competenza/giurisdizione affidata alla Corte Penale Internazionale, conosciuta anche con l'acronimo **ICC** (dalla sua dizione in inglese, **International Criminal Court**), concerne i gravi crimini che

³ Quest'ultimo, definito così per indicare i procedimenti del Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente – *IMTFE*

⁴ Comincia a essere utilizzato nel linguaggio giuridico anche il termine genocidio, coniato da Raphael Lemkin, definito "sistematica distruzione di un gruppo nazionale o etnico". Il neologismo viene usato per la prima volta in uno scritto del 1944. L'accordo, siglato a Londra l'8 agosto 1945 tra Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e URSS, include il genocidio nei "crimini contro l'umanità", a loro volta compresi nella più ampia categoria dei "crimini internazionali". Tra il 20 novembre 1945 e l'1 ottobre 1946 il Tribunale Militare Internazionale insediato a Norimberga processa i gerarchi nazisti. I capi d'accusa di competenza della Corte sono: crimini contro la pace a carico dei responsabili della guerra di aggressione; crimini di guerra basati sul principio della responsabilità penale individuale; crimini contro l'umanità ovvero assassinio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e qualsiasi atto disumano commesso contro le popolazioni civili, prima o durante la guerra, persecuzioni che abbiano costituito una violazione del diritto del Paese dove sono state perpetrate.

⁵ Vedasi tesi di laurea, Università degli Studi di Ferrara, "I crimini contro l'umanità e il tribunale penale internazionale" di A. Palma, reperibile su sito web www.studiperlapace.it

riguardano la comunità internazionale: il **genocidio**, i **crimini contro l'umanità**, i **crimini di guerra** e di aggressione⁶. È un tribunale - permanente - per crimini internazionali con sede all'**Aia**, in Olanda.

2. Diritto bellico e violazioni.

Si parta dalla prodromica definizione e classificazione delle possibili violazioni in campo bellico⁷, secondo quanto indicato nello Statuto del suddetto ICC: 1. Crimine di aggressione. Tra gli atti che possono costituire un crimine di aggressione rientrano, in particolare, l'invasione, l'occupazione militare o l'annessione con l'uso della forza; e il blocco dei porti e delle coste: se, per carattere, gravità e portata, questi atti sono considerati come chiare violazioni dello Statuto delle Nazioni Unite (ONU). L'autore del crimine di aggressione è una persona effettivamente in grado di controllare o coordinare l'azione politica o militare di uno Stato. Dal 17 luglio 2018 la Corte Penale Internazionale potrà esercitare la propria competenza nel caso di un crimine di aggressione commesso a partire da quella data. 2. Crimini di guerra. I crimini di guerra sono gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, che proteggono le persone e i beni, e gravi violazioni contro le leggi e gli usi vigenti nei conflitti armati internazionali e non internazionali. Sono considerati crimini di guerra, in particolare: l'omicidio intenzionale, la tortura, la deportazione, il trattamento inumano, la detenzione illegale, la presa di ostaggi, l'attacco intenzionale a civili protetti e a beni civili protetti; l'arruolamento di bambini nelle forze armate, lo stupro, il saccheggio. Gli Stati sono obbligati a giudicare o a estradare le persone che si presuppone abbiano commesso crimini di guerra sul loro territorio⁸. Segue, poi, l'istituto del Crimine di genocidio (3). Sono considerati crimini di genocidio gli atti il cui scopo è la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. In particolare, tra di essi figurano: l'uccisione; i danni gravi

⁶ Per un approfondimento: "Sull'attivazione della giurisdizione della Corte Penale Internazionale in relazione al crimine di aggressione" di Claus Kreß su <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/upload/4861-kre2018a.pdf>

⁷ Crimini contro l'umanità: atti commessi come parte di un attacco generalizzato e sistematico diretto contro la popolazione civile. * Crimini di guerra: atti commessi in violazione del diritto di guerra (ad esempio, le convenzioni di Ginevra). Fonte: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>

⁸ Mentre lo Statuto di Roma elenca solo 12 atti che costituiscono gravi violazioni nei conflitti armati non a carattere internazionale, il Protocollo di Malabo (nel 2014, il Protocollo di Malabo allo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani crea la «Sezione di diritto internazionale penale» della Corte) elenca 22 atti. Il Protocollo di Malabo inserisce come crimine di guerra «l'uso di armi nucleari e di ogni altra arma di distruzione di massa. Fonte: <https://docenti.unimc.it/andrea.caligiuri/teaching/2021/24046/files/appunti-e-slides-delle-lezioni/3.-crimini-di-guerra>

all'integrità fisica o psichica; le misure per impedire le nascite o distruggere fisicamente un gruppo etnico; il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro. La prevenzione e la punizione del crimine di genocidio sono oggetto di una Convenzione dell'ONU del 1948. E, infine, i Crimini contro l'umanità (4): ossia le operazioni che, nell'ambito di un attacco generalizzato o sistematico sulla popolazione civile, provocano intenzionalmente grandi sofferenze o un grave danno all'integrità fisica o psichica. Tra essi si annoverano, in particolare: l'omicidio intenzionale, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione della popolazione, la privazione della libertà in violazione delle regole fondamentali del diritto internazionale; la tortura, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione, la gravidanza e/o la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di gravi atti di violenza sessuale; la persecuzione per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi o sessuali; l'*apartheid* e le "sparizioni forzate"⁹. La loro dettagliata (*melius*, tassativa) definizione è contenuta, come detto, nello Statuto di Roma, firmato nel 1998, dove, specificatamente, all'interno dell'articolo 5 ("crimini di competenza della Corte") viene sancita la competenza sovranazionale di questo tribunale per i suddetti crimini.

Per quanto di sfera specifica per il presente articolo, nella Parte III dello Statuto ("principi generali di diritto penale") vengono espressamente richiamati i seguenti concetti di diritto sostanziale: *nullum crimen sine lege*; *nulla poena sine lege* (artt. 22/23); l'irretroattività *ratione personae* (art. 24) e la responsabilità penale individuale (art. 25). Viene, ulteriormente, sancito il principio di tassatività (per i suddetti crimini), senza possibilità di analogia: evitando, così, quella particolare **operazione ermeneutica** attraverso cui si **estende l'ambito applicativo** di una disposizione e la si applica ad un caso che, pur essendo simile, **non** è specificamente previsto da essa né è altrimenti disciplinato. È contemplata, infine, l'applicazione del principio del *favor rei*, nel caso di dubbio sulla corretta interpretazione e qualificazione di una specifica condotta rientrante, ipoteticamente, in una delle categorie dei crimini già evidenziati.

3. Responsabilità penale individuale e dello Stato.

Si deduce chiaramente, da quanto riportato, che la Corte Penale Internazionale processerà eventualmente non uno Stato, come entità/persona giuridica, ma colui o coloro (persone fisiche) che abbiano ordinato - e non solo - la commissione dei crimini indicati: sancendo, così, il principio della responsabilità internazionale dell'individuo o degli individui (e/o prevedendo, in tal guisa, il principio di soggettività del diritto

⁹Fonte:

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/GlossarezurAussenpolitik/ABC-Humanitaeren-Voelkerrechts_it.pdf

internazionale). Un sistema compiuto di giustizia penale internazionale, come quello delineato dallo Statuto di Roma rivela infatti che, sul piano internazionale, il rapporto fra sovranità e soggetto, di cui il diritto penale costituisce una delle principali espressioni, non è più un rapporto intercorrente esclusivamente fra Stato ed individuo, ma anche tra comunità internazionale ed individuo: chiarendo ulteriormente, l'articolo 27 dello Statuto, che nessuna posizione o ruolo (ad es. capo di Stato) possono esser utilizzati come motivo di immunità o schermo per una eventuale mancata perseguibilità.

Viene stabilito, inoltre, sempre nello Statuto, l'imprescrittibilità (art.29) dei crimini soggetti alla giurisdizione della Corte: ad avviso dello scrivente una saggia, seppur ovvia, precisazione. Quanto all'elemento psicologico del reato (art.30), lo Statuto si riferisce ai ben noti concetti di intenzione e consapevolezza (*melius*, coscienza e volontà, quindi dolo intenzionale - *intent* -, secondo il nostro ordinamento). Ma tende ulteriormente a specificare il suddetto principio: infatti, si evidenzia che «vi è intenzione quando: a) trattandosi di un comportamento, una persona intende adottare tale comportamento; b) trattandosi di una conseguenza, una persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi (*recklessness*). Vi è consapevolezza ai sensi del presente articolo quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi»>. "Intenzionalmente" e "con cognizione di causa" vanno interpretati di conseguenza. Quindi, per tirare le prime fila del discorso, come si suole dire, un Capo di Stato che ordini, con azioni belliche, la commissione di condotte *ut supra* previste, con intenzione e consapevolezza delle conseguenze, nei confronti di altri cittadini di uno Stato e in violazione della sovranità e integrità di quest'ultimo, ne dovrà necessariamente rispondere allorché le condotte perpetrate avranno come conseguenza uno dei crimini previsti nello Statuto. Per inciso, sono comunque contemplati, sempre nello Statuto, casi di esclusione della responsabilità penale (art.31); e sono richiamate le specifiche circostanze che danno luogo a vizio di mente, stato di intossicazione involontario, legittima difesa (per prodromica aggressione) e stato di necessità. Sono, infine, disciplinati ulteriori casi di esclusione della responsabilità, quali l'errore di fatto e l'errore di diritto (art.32). Particolarmente rilevanti sono, poi, il principio di responsabilità (anche) dei capi militari e di altri superiori gerarchici (art.28); nonché quello, seppur mitigato da alcune eccezioni, della irrilevanza ai fini della responsabilità penale di aver agito per ordini superiori (art.33): con esplicita precisazione che sono da considerarsi sempre manifestamente illegali gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità.

Già gli Statuti dei Tribunali *ad hoc* per la ex Jugoslavia (art. 7 par. 3) e per il Ruanda (art. 6 par. 3), prevedevano una forma particolare di responsabilità

penale a carico dei capi militari e degli altri superiori gerarchici. Con tali norme si è scelto di punire, anche in ambito internazionale, i c.d. delitti commissivi mediante omissione, che consistono nel mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire. L'art. 28 dello Statuto - come visto - prevede, infatti, la responsabilità del comandante militare o di persona facente effettivamente tale funzione, per gli atti compiuti da forze poste sotto il suo comando, quando sapeva o aveva ragione di sapere, che le forze commettevano tali crimini. Si è voluto, in questo modo, colpire una vera e propria posizione di garanzia in relazione all'osservanza di norme internazionali: il superiore risponde per il fatto dell'inferiore in quanto non ha preso le misure necessarie per impedire e reprimere l'esecuzione dei crimini. In particolare, la responsabilità del superiore è stata completamente equiparata a quella dell'inferiore (comandato): e questo induce a parlare di un vero e proprio reato commissivo mediante omissione. Non si tratta, quindi, di una forma di responsabilità oggettiva (il comandante è condannato perché colpevole), né di responsabilità per fatto altrui (il comandante risponde per un fatto proprio: la omessa vigilanza). Di grande importanza è, inoltre, il fatto che gli Stati abbiano deciso di includere negli Statuti anche la responsabilità dell'ufficiale per la conoscenza che il subordinato aveva commesso il reato, rinviando in questo modo ad un più generale obbligo di prevenzione, per non aver - come detto - prevenuto la commissione di atrocità da parte dei suoi soldati¹⁰. I crimini che si sono fino ad ora esaminati sono disciplinati dalle Convenzioni internazionali e dagli Statuti dei tribunali penali come crimini propri dell'individuo. La dottrina internazionalistica maggioritaria ritiene, però, che si possano distinguere due categorie di crimini internazionali: i crimini dell'individuo ed i crimini dello Stato. Quest'ultimi si caratterizzano per il fatto di essere attuati dallo Stato in violazione di obblighi internazionali talmente essenziali per la tutela di interessi fondamentali della comunità internazionale, che la loro mancata attuazione è reputata un crimine da parte di tutta la comunità stessa. Il concetto di crimine di Stato introduce, quindi, l'idea di sanzione (penale) che si aggiunge all'obbligo tradizionale di riparazione nel campo della responsabilità dello Stato. Lo Stato responsabile, infatti, non solo ha l'obbligo di riparare, ma può essere anche assoggettato a sanzioni - da parte del Consiglio di Sicurezza (nota: l'articolo 24 dello Statuto dell'ONU attribuisce al Consiglio di Sicurezza la responsabilità primaria del "mantenimento della pace e della sicurezza internazionale") - che può decretare misure sanzionatorie non implicanti l'uso della forza, (come l'interruzione totale o parziale delle comunicazioni e delle relazioni economiche da parte degli altri Stati, ex art. 41 della Carta delle Nazioni Unite; ovvero intraprendere azioni armate ex art. 42, così come può sospendere la

¹⁰ Tesi di laurea cit.

partecipazione dello Stato alle Nazioni Unite). La netta distinzione fra crimini individuali e crimini statali è stata mantenuta anche nello Statuto della Corte Penale Internazionale, come visto, il cui art. 25, 4° comma, prevede <<che nessuna disposizione relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale>>. La Corte ha, quindi, competenza a giudicare i crimini commessi da individui; mentre per i crimini commessi da Stati continua a sussistere la competenza di tribunali interstatali, arbitrali e giudiziari. Distinzione che in realtà era già presente nella Convenzione contro il genocidio in cui, oltre alla competenza di una Corte internazionale in materia di responsabilità individuale, si prevedeva, in questo caso, quella della Corte Internazionale di Giustizia: a risolvere le controversie tra le Parti contraenti relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'art. III (art. IX). A tale distinzione concettuale, che fin qui abbiamo visto, tuttavia, non corrisponde la netta separazione tra le due figure: quando viene commesso un crimine internazionale individuale lo Stato può incorrere in responsabilità internazionali.

Esiste, dunque, un altro organo, la Corte Internazionale di Giustizia (il cui acronimo è CIJ), istituita con Statuto del 16 giugno 1945, dalla Carta delle Nazioni Unite come ente giudiziario principale dell'Organizzazione (NU). Come previsto dagli articoli 36 e 40 del suo Statuto: << 2. Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto: a. l'interpretazione di un trattato; b. qualsivoglia questione di diritto internazionale; c. l'esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale; d. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale>>.

Con riferimento all'articolo 25 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, si è letto che, al comma 4, viene specificato come:<<Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale>>. Qui si apre una riflessione a corollario, dove, con il termine/verbo "pregiudica", si ha come corrispondente inglese "*shall affect*" e dunque si ribadisce quella presa di posizione categorica degli Stati nel sostenere la loro esclusione dal novero dei soggetti su cui la ICC possa avere giurisdizione. In realtà, nel corso dei lavori preparatori dello Statuto di Roma, si può trovare un dibattito molto vivo sulla possibilità e sull'opportunità di includere o meno soggetti di natura collettiva tra gli eventuali autori dei crimini internazionali. I primi *Draft Statutes for an International Criminal Court* delle Nazioni Unite del 1951 e del 1953 prevedevano, infatti, una giurisdizione unicamente concernente le

persone fisiche; al contrario, nel 1993, il *Draft Statute* redatto da M.C. Bassiouni attribuiva all'espressione "*individuals*" un significato ampio, capace di comprendere anche le persone giuridiche. Nel 1995 si è fatto nuovamente un passo indietro e la *International Law Commission Draft Statute for an International Criminal Court* sembra usare il termine "*persons*", unicamente riferito alle persone fisiche. Per arrivare ad una soluzione, il *Report of Preparatory Committee on the Establishment of an International Criminal Court* del 1996 presenta due differenti proposte: una che limita la competenza della Corte alle persone fisiche, l'altra che la estende anche agli enti. Pertanto, il *Preparatory Committee* è chiamato, nel 1996, a prendere esplicitamente una posizione sul tema "*Criminal liability of corporations*", dando atto dell'opposizione di numerose delegazioni nazionali all'introduzione di una responsabilità delle persone giuridiche, sebbene fosse generalmente riconosciuto che questa sarebbe stata utile dal punto di vista dell'effettivo risarcimento alle vittime. Il dibattito prosegue anche in seno alla Conferenza di Roma – incaricata della redazione dello Statuto della ICC – dove lo sviluppo più interessante su questa materia è dato da un *Working Paper* presentato dalla delegazione francese e contenente un'articolata proposta per una giurisdizione della ICC sulle persone giuridiche. In conclusione, la decisione di non prendere in considerazione le proposte che avrebbero voluto affermare una responsabilità penale internazionale per gli enti è stata fondata sui differenti approcci alla responsabilità penale all'interno dei diversi Stati: tali differenze avrebbero infatti creato dei problemi alla luce del principio di complementarità su cui si basa l'attività della stessa ICC. Pertanto, nello Statuto della ICC, non vi è ancora oggi alcuno spazio esplicito per una diretta responsabilità delle persone giuridiche. Esiste, tuttavia, una forma di responsabilità nel diritto penale internazionale che, tangenzialmente, può toccare l'argomento della responsabilità degli enti: si tratta del concetto di "*joint criminal enterprise*" (*JCE*) elaborato dalla giurisprudenza internazionale e in particolare dal *ICTY* e dal *ICTR*. Tale concetto viene utilizzato per riconoscere la responsabilità di due o più persone che agiscono insieme per raggiungere un comune scopo criminoso¹¹.

4. Conclusioni.

Prima di esprimere delle brevi personali osservazioni finali alla presente dissertazione, fonti giornalistiche rappresentano che la Corte Internazionale di Giustizia è stata adita dalla Ucraina, il 27 febbraio, instaurandosi un procedimento contro la Russia dinnanzi a codesto tribunale, ai sensi della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio ("la Convenzione"). Annessa al ricorso, vi è un'istanza di indicazione di misure

¹¹ <https://www.rivista231.it/Legge231/Pagina.asp?Id=1192>

provvisorie ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Corte. Invocando l'art. 74, par. 3 delle *Rules of Court*, l'Ucraina ha rivolto istanza affinché il Presidente possa esercitare il proprio potere di *<<call upon the parties to act in such a way as it will enable any order the Court may make on the request for provisional measures to have its appropriate effect>>*, indicando alla Russia *<<to immediately halt all military actions in Ukraine pending the holding of a hearing>>* (istanza cautelare, par. 1). La Corte ha risposto immediatamente. Il 1 marzo 2022, infatti, ha fissato le udienze per il 7 e 8 marzo, mentre il Presidente, in una comunicazione al Ministro degli affari esteri, ha richiamato la Russia alla necessità di tenere una condotta conforme a quanto indicato dal summenzionato art. 74, par. 3, senza ovviamente pronunciarsi sull'attacco¹².

È notizia di questi giorni, ancora, che anche la **Corte Penale Internazionale** aprirà un'inchiesta su possibili **crimini di guerra** e crimini contro l'umanità commessi dalla Russia nell'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato lunedì **Karim A. Khan**, uno dei giudici istruttori della Corte. L'iniziativa potrebbe portare sul banco degli imputati **Vladimir Putin**, come è accaduto in passato ad altri *leader* politici.¹³

Due visioni, però, risultano in un certo senso contrastanti sulla possibilità che Putin possa essere incriminato. La prima, a chiarire quali siano le possibilità che Putin e i suoi comandanti finiscano davanti ad una Corte all'Aja, è quella di Edoardo Greppi, ordinario di diritto internazionale all'Università di Torino e presidente dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario: *<<In assenza della ratifica dello Statuto di Roma da parte dei due contendenti, una via potrebbe essere il deferimento della controversia da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, opzione che però non sembra percorribile in quanto è improbabile che la Russia non eserciti il diritto di veto. Per l'aggressione non si può procedere, c'è però la possibilità di agire per i crimini di guerra e contro l'umanità. Un'opportunità resa possibile dal fatto che l'Ucraina - e non la Russia - ha accettato la competenza della Corte [..].*¹⁴

La seconda. *<<Il 24 febbraio 2022 è il punto di rottura dell'ordine mondiale o, quantomeno, europeo che ha garantito decenni di relativa pace a seguito della Seconda guerra mondiale: l'invasione dell'Ucraina da parte di una potenza detentrica di armamenti nucleari, la Federazione Russa, è un fatto storico di portata enorme, con conseguenze che potrebbero essere*

¹²<http://www.sidiblog.org/2022/03/02/luccraina-chiede-misure-provvisorie-alla-cig-sulla-base-della-convenzione-contro-il-genocidio-interpretazione-talmente-creativa-che-potrebbe-funzionare-o-eccessiva-forzatura/>

¹³https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/01/news/corte_penale_internazionale_in_chiesta_crimini_guerra_ucraina_come_funziona_domande_risposte-339796666/

¹⁴<https://www.ilsole24ore.com/art/greppi-la-russia-non-potra-essere-giudicata-aggressione-solo-crimini-guerra-AE9cABHB>

estremamente significative [...] L'Ucraina democratica ha accettato la giurisdizione della Corte penale internazionale attraverso una dichiarazione *ad hoc*, nel 2015, su crimini di guerra, crimini contro l'umanità ed atti di genocidio perpetrati nei propri territori internazionalmente riconosciuti, inclusi quelli illegalmente annessi dalla Federazione Russa (la Crimea) e quelli illegalmente occupati da forze ribelli sostenute dalla Federazione Russa (le sedicenti Repubbliche autoproclamate del Donbass, recentemente riconosciute con atto puramente politico e privo di conseguenze sul piano del Diritto internazionale dalla Federazione Russa). Inoltre, il parlamento ucraino – la Rada – ha emendato la costituzione nel 2016 inserendovi una norma in cui l'Ucraina accetta la giurisdizione della Corte penale internazionale istituita dallo Statuto di Roma, adottato il 17 luglio 1998. Il 24 febbraio il nuovo *Prosecutor* della Corte penale internazionale, il giurista britannico **Karim Khan**, ha emesso un comunicato da cui traspare l'intenzione di perseguire le atrocità perpetrate nel conflitto russo-ucraino¹⁵ [...] La dichiarazione del *Prosecutor* della Corte penale

¹⁵ *"While on mission in Bangladesh, I have been closely following recent developments in and around Ukraine with increasing concern. I remind all sides conducting hostilities on the territory of Ukraine that pursuant to the declaration lodged on 8 September 2015, accepting jurisdiction of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court"), my Office may exercise its jurisdiction over and investigate any act of genocide, crime against humanity or war crime committed within the territory of Ukraine since 20 February 2014 onwards. Any person who commits such crimes, including by ordering, inciting, or contributing in another manner to the commission of these crimes, may be liable to prosecution before the Court, with full respect for the principle of complementarity. It is imperative that all parties to the conflict respect their obligations under international humanitarian law. My Office has also received multiple queries on the amendments to the Rome Statute with respect to the crime of aggression, which came into force in 2018, and the application of those amendments to the present situation. Given that neither Ukraine nor the Russian Federation are State Parties to the Rome Statute, the Court cannot exercise jurisdiction over this alleged crime in this situation. My Office will continue to closely monitor the Situation in Ukraine. In the independent and impartial exercise of its mandate, the Office remains fully committed to the prevention of atrocity crimes and to ensuring that anyone responsible for such crimes is held accountable. Following my return to The Hague, I intend to issue a more detailed statement regarding the Situation in Ukraine, providing clarity on my assessment and the next steps I envisage in relation to this file."* [Mentre sto conducendo una missione in Bangladesh [per indagare su crimini internazionali relativi alle deportazioni delle popolazioni rohingya del Myanmar], sto seguendo i recenti sviluppi in Ucraina e dintorni con crescente preoccupazione. Ricordo a tutte le parti che conducono ostilità sul territorio dell'Ucraina che, in base alla dichiarazione depositata l'8 settembre 2015 relativa all'accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale ("CPI" o "Corte"), il mio Ufficio può esercitare la propria giurisdizione ed indagare su qualsiasi atto di genocidio, crimine contro l'umanità o

internazionale illustra una contraddizione molto seria per la Comunità Internazionale (vedasi nota 10), purtroppo provocata da un emendamento allo Statuto di Roma adottato a Kampala nel 2010 attraverso il quale, a fronte della storica accettazione unanime degli Stati della definizione del crimine di aggressione, gli Stati Uniti d'America ottennero un'esenzione dei nazionali di Stati Non Parti allo Statuto di Roma per i *leader* che pianifichino ed ordinino guerre di aggressione. In altre parole, l'esenzione richiesta ed ottenuta dai negoziatori USA in un periodo storico in cui la cosiddetta 'guerra globale al terrorismo' aveva già portato ferite mortali alla legalità internazionale, diviene oggi garanzia di impunità sull'aggressione per i *leader* politici e militari della Federazione Russa, che hanno scatenato una guerra sul suolo di uno Stato sovrano e indipendente, l'Ucraina, che ha accettato *ad hoc* la giurisdizione penale della Corte, pur non avendone ancora ratificato lo Statuto, abdicando così ad esercitare i diritti e le responsabilità di uno Stato Parte. Pertanto, è un fatto giuridico che la Corte dell'Aja non possa stabilire la responsabilità penale personale degli aggressori in Ucraina, sebbene costoro abbiano violato cumulativamente due norme fondanti per il diritto internazionale contemporaneo, ossia, il divieto dell'uso della forza armata, ex art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, e la proibizione a carattere perentorio (*jus cogens*) ed inderogabile del crimine di aggressione, come definito nei principi di Norimberga riaffermati di diritto internazionale consuetudinario sin dalla Risoluzione 95 dell'Assemblea Generale dell'ONU del 1946, dalla Commissione del Diritto Internazionale dell'ONU nel 1950 e dalla Risoluzione 3314 dell'Assemblea Generale ONU del 1974, recentemente riaffermati e specificati negli articoli 5 e 8-bis dello Statuto di Roma della CPI (1998 e 2010, entrati in vigore rispettivamente nel 2002 e nel 2018). Ma non tutto è

crimine di guerra commesso nel territorio dell'Ucraina dal 20 febbraio 2014 in poi. Chiunque commetta tali reati, anche ordinando, istigando o contribuendo in altro modo alla perpetrazione di tali reati, può essere perseguito dinanzi alla Corte, nel pieno rispetto del principio di complementarità. È imperativo che tutte le parti in conflitto rispettino i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. Il mio Ufficio ha inoltre ricevuto numerose domande sugli emendamenti allo Statuto di Roma in relazione al crimine di aggressione, entrato in vigore nel 2018, e sull'applicazione di tali emendamenti alla situazione attuale. Dato che né l'Ucraina né la Federazione Russa sono Stati Parte dello Statuto di Roma, la Corte non può esercitare la giurisdizione su questo crimine in questa situazione. Il mio ufficio continuerà a monitorare da vicino la situazione in Ucraina. Nell'esercizio indipendente e imparziale del suo mandato, l'Ufficio rimane pienamente impegnato nella prevenzione dei crimini di atrocità e nel garantire che i responsabili di tali fattispecie siano perseguiti e puniti. A seguito del mio ritorno all'Aja, intendo rilasciare una dichiarazione più dettagliata sulla situazione in Ucraina, chiarendo le mie valutazioni sui prossimi passi che prevedo in relazione a questo dossier."]

perduto. Infatti, l'esercizio dell'azione penale da parte del *Prosecutor* della CPI è guidato dal criterio di priorità della gravità delle fattispecie, e il cumulo attuale di crimini di guerra e di eventuali crimini contro l'umanità con il crimine di aggressione, dovrebbe portare il *Prosecutor* all'apertura delle indagini e alle incriminazioni di individui che dirigono le forze della potenza militare che conduce la campagna di aggressione. Ciò dovrebbe significare che, fermo restando l'obbligo giuridico per tutte le parti del conflitto a rispettare le norme del diritto internazionale umanitario (ad esempio, il divieto di colpire dolosamente le popolazioni civili), la responsabilità dei *leader* russi risulterebbe aggravata dal fatto che gli stessi abbiano perpetrato crimini di guerra nel contesto di una guerra di aggressione che essi stessi hanno pianificato ed ordinato. Infatti, in base all'articolo 78 dello Statuto di Roma in materia di pene, la gravità dei fatti e le circostanze personali del perpetratore sono da valutare quali fattori aggravanti o attenuanti in relazione alla pena da comminare in concreto: ciò significa che il Presidente della Federazione Russa potrebbe essere identificato come il responsabile principale delle fattispecie criminose in atto, anche alla luce dell'inapplicabilità delle immunità dei Capi di Stato, riaffermate inequivocabilmente nell'articolo 27 dello Statuto¹⁶.

Orbene, confidando *in primis* che queste "operazioni militari" terminino al più presto, in quanto è appurata la perdita di civili ucraini (<<vittime collaterali inventate>>, secondo dichiarazioni da parte russa; <<2000 vittime civili>> secondo fonti ucraine: <<277>> secondo un bilancio provvisorio ed *in itinere* dell'ONU), trattasi di attività belliche – nei confronti e in violazione della integrità territoriale di uno Stato sovrano – con conseguenze annoverabili nell'alveo, ad avviso di chi scrive, del crimine di aggressione e crimine di guerra.

Sempre ad avviso dello scrivente, la Russia, con tale atto ostile e bellico verso l'Ucraina, ha commesso molteplici violazioni sia nel campo del c.d. diritto umanitario, anche definito *ius in bello* (dal latino "diritto nella guerra"), al fine di evidenziare il fatto che esso è il diritto che si applica all'interno dei conflitti armati; sia nel campo del c.d. *ius ad bellum*¹⁷ (dal latino "diritto di guerra"), che è, invece, l'insieme delle norme e dei principi che gli Stati hanno l'obbligo di rispettare prima di poter iniziare un conflitto armato o, semplicemente, di prender parte ad uno già esistente, al fine di evitare il più possibile la nascita o l'evoluzione di conflitti illegittimi o non strettamente necessari. Le

¹⁶ <https://formiche.net/2022/02/putin-corte-penale-internazionale-donat-cattin/>

¹⁷ Dello *ius ad bellum* fanno parte una serie di Patti multilaterali fra i quali i più significativi sono senz'altro il *Patto Kellogg Briand*^[2], la *Carta di Londra*^[3] e la *Carta delle Nazioni Unite*. Fonte: <https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/17/diritto-umanitario-di-guerra-e-diritti-umani>



conseguenze previste, quindi, nel “diritto penale internazionale” risultano pacifiche (e non soggette a prescrizione). Resterà solamente da accertare se ci saranno - e se ci potranno essere “tecnicamente” (vedasi il difetto di giurisdizione¹⁸) - conseguenze processuali per gli autori e, soprattutto, per chi le ha ordinate: magari attraverso la neo-contestazione di crimine di terrorismo, come da taluno avanzato.¹⁹

¹⁸ Vedasi <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/le-impossibilita-della-corte-penale-internazionale-nella-guerra-ucraina-33901>; vedasi anche <https://vociglobali.it/2022/03/02/guerra-russia-ucraina-debolezza-e-crisi-del-diritto-internazionale/>

¹⁹ https://www.questionegiustizia.it/speciale/articolo/terrorismo-internazionale_ quale-possibile-ruolo-per-la-corte-penale-internazionale__18.php